



# COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA  
SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Viale del Lavoro, 1 - Tel. 049 8968686 - Fax 049 8960785  
[www.comune.pontesannicolo.pd.it](http://www.comune.pontesannicolo.pd.it)

Cod. Fiscale e Part. IVA: 00673730289  
[pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net)

Ponte San Nicolò, 6 giugno 2023

Prot. PEC

Alla PROVINCIA DI PADOVA  
Area del Territorio Servizio Ambiente  
Piazza Bardella n. 2  
PADOVA  
Pec: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)

OGGETTO: Osservazioni nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

In relazione alla Vs. comunicazione pervenuta in data 08/05/2023 - assunta al prot. n. 8067 del 10/05/2023 - nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativa allo stabilimento produttivo della Ditta "Scarso Romualdo e Figli Srl" con sede in Via Garibaldi n. 43 nel Comune di Ponte San Nicolò-PD, l'amministrazione comunale esprime le seguenti osservazioni:

- Urbanisticamente l'area di insediamento è inquadrata nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) come "Area per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione", come ambito da valorizzare sotto l'aspetto urbanistico e ambientale, e come "opera incongrua o elemento di degrado" identificata con il n. 09 - attività produttiva esistente, con "problematiche di compatibilità urbana e ambientale, oppure non congruenti rispetto ad ipotizzabili scenari urbanistici" dove, per tali ambiti, il PAT prevede la loro eliminazione, la delocalizzazione in aree compatibili o la riqualificazione e riconversione volta alla rigenerazione degli insediamenti;
- Nel Piano degli Interventi vigente lo stabilimento è identificato come "Attività produttiva in zona impropria incompatibile da trasferire", ricade in zona Agricola Eb-periurbana e interclusa, la cui specifica norma del Piano degli Interventi vigente prevede, a causa degli elevati impatti esercitati sul contesto insediativo, naturalistico e ambientale un programmato trasferimento in zona propria (vedasi in allegato il certificato di destinazione urbanistica);
- Fino all'adozione dei provvedimenti che ne definiscano la riconversione sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del DPR 380 (manutenzione ordinaria e straordinaria), senza aumento delle unità immobiliari e insediamento di nuove attività produttive, eliminando o riducendo gli impatti sull'ambiente circostante e in particolare sugli insediamenti residenziali.
- Si evidenzia inoltre che il compendio immobiliare è ricompreso all'interno del vincolo cimiteriale del Cimitero di Roncaglia.

In materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia dei duecento metri previsti dall'art. 338 del R.D. 27.07.1934, n. 1265, così come modificato dall'art. 28 della Legge n. 166/2002, si pone alla stregua di un vincolo assoluto d'inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocatione di edifici, né di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che in tale fascia di rispetto si intende tutelare e si possono enucleare nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della pecuniaria sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.



# COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA  
SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Viale del Lavoro, 1 - Tel. 049 8968686 - Fax 049 8960785  
[www.comune.pontesannicolo.pd.it](http://www.comune.pontesannicolo.pd.it)

Cod. Fiscale e Part. IVA: 00673730289  
[pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net)

La presenza del macello in area agricola, l'individuazione dello stesso come "opera incongrua o elemento di degrado" e la sua collocazione all'interno dell'area cimiteriale, si pone in contrasto con l'aumento della capacità di lavorazione delle carni e determina un ulteriore affrancamento dell'attività, che risulta in antitesi oltre che con le destinazioni di piano, anche ed a maggior ragione con il vincolo cimiteriale che ha carattere di natura sanitaria.

- Dall'esame della documentazione presentata emerge che l'intervento non prevede, dal punto di vista edilizio, opere strutturali se non il posizionamento di una barriera antirumore di h m.4,00 lungo il confine Ovest, in modo da ridurre le emissioni sonore.
- Si evidenzia la necessità attuale di estendere l'intervento di mitigazione dal rumore e dall'inquinamento olfattivo anche sui lati Sud ed Est dello stabilimento.
- Si ritiene doverosa una reale soluzione all'inquinamento olfattivo anche nelle ore non lavorative (festivi e notturni), stante le innumerevoli segnalazioni dei cittadini residenti.

Si evidenzia che le recinzioni in territorio agricolo sono normate dall'art. 119 delle NTO del Piano degli Interventi che prevede, per le recinzioni strettamente pertinenti gli insediamenti e che si affacciano verso il territorio agricolo, la configurazione come "recinzioni verdi" e un'altezza non maggiore di ml. 1,50, fatte salve comunque le mitigazioni ambientali e paesaggistiche, ove richieste.

Si ritiene, vista la preminente necessità di limitare l'impatto acustico sull'insediamento residenziale prospiciente lo stabilimento, di concedere la deroga all'altezza, con obbligo di mitigare l'opera costituente la "barriera antirumore" con idonea schermatura realizzata in pannelli per verde verticale, completi di impianto di irrigazione.

La realizzazione di tale intervento non costituisce attività edilizia libera ed è subordinata alla presentazione di idonea pratica edilizia con evidenziate le caratteristiche dimensionali e costruttive specifiche.

L'Amministrazione comunale, preso atto che in questi ultimi anni la popolazione residente nel vicino stabilimento ha manifestato crescente disagio dai forti odori che si sviluppano all'interno dell'Azienda, ha richiesto ad un professionista una valutazione sull'indagine olfattometrica e modellistica della dispersione relative al sito produttivo Scarso Romualdo e Figli.

Allo scopo si allegano come osservazioni la relazione del Dr. Malvasi Giampietro.

IL SINDACO

*Martino Schiavon*

[documento firmato digitalmente]